

ORDINANZA N. 03/2025 PMO**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO DI PALERMO FALCONE e BORSELLINO****IL DIRETTORE TERRITORIALE SICILIA OCCIDENTALE.**

VISTO il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R. D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;

VISTI segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 del Cod. nav.;

VISTA la L. n. 689 del 24 novembre 1981 “Modifiche al Sistema Penale”, e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 21 del 15 gennaio 1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, ed in particolare l'art. 11 rubricato “Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente”, e ss.mm.ii.;

VISTI la L. n. 104 del 5 febbraio 1992, ed il D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO il D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, “Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada”, e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 250 del 5 luglio 1997 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il D. Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale”, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. n. 59 del 15 marzo 1997;

VISTO il D. Lgs. n. 507 del 30 dicembre 1999, “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 205 del 25 giugno 1999”;

VISTA la L. n. 33 del 22 ottobre 2012 recante “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”, che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l’accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell’aeroporto;

VISTO il D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito con modificazioni con L. n. 48 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali”;

CONSIDERATO che l’Aeroporto è gestito dalla società GES.A.P s.p.a., quale concessionaria dell’E.N.A.C. - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile in virtù della Convenzione - sottoscritta tra ENAC e GES.A.P s.p.a. in data 17/11/2006 - registro contratti Enac Convenzione n. 47 del 30/11/2006 - per l’affidamento in concessione della gestione totale dell’Aeroporto civile di Palermo per la durata di anni 40 (quaranta) approvata con Decreto Interministeriale n. 119 T del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 02/08/2007;

CONSIDERATO che l’art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, rectius Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell’aeroporto aperte all’uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;

TENUTO CONTO che GES.A.P s.p.a. è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

RITENUTO che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

TENUTO CONTO che alla Direzione Territoriale Sicilia Occidentale (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull’operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all’uso pubblico dell’Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo al fine dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della L. n. 33 del 22 ottobre 2012, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con Ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTA la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le "Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area land side all'interno del sedime aeroportuale" (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area land side, ovvero nelle strade interne aperte all'uso pubblico, con particolare riferimento all'istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all'adozione di procedimenti uniformi per l'irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;

VISTA la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare l'Ordinanza n. 02/2022 PMO del 21/10/2022 avente ad oggetto la riorganizzazione della viabilità dell'Aeroporto di Palermo, al fine di allinearne i contenuti ai criteri di omogeneità definiti dalle summenzionate "Linee guida" e di abrogare l'Ordinanza n. 03/2022 PMO del 10/11/2022 inerente l'interdizione temporanea di parte della viabilità aeroportuale landside;

SENTITI i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione, in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii., Enti di Stato, Comune e Corpo della Polizia Municipale di Cinisi.

ORDINA

Articolo 1 **Ambito di applicazione**

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, indicate nella planimetria, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Articolo 2 **Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico**

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.

3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, sosti o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

Articolo 3 **Segnaletica orizzontale e verticale**

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, che ne forma parte integrante.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 17 della presente Ordinanza.

Articolo 4 **Passaggi Pedonali**

1. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nella planimetria allegata alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi all'aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

Articolo 5 **Limiti di Velocità**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.

Il limite di circolazione non deve superare per tutti i mezzi i 30 km/h, esclusa la viabilità curb arrivi ed i parcheggi ove il limite è fissato a 10 km/h (v. Planimetria allegata).

2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 17 della presente Ordinanza.

Articolo 6 **Arene ad accesso limitato (ZTL)**

1. Sono istituite delle aree e delle corsie in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati. Il controllo degli accessi nella suddetta area è regolato dalla società di gestione da apposite barre di accesso e uscita. Il controllo degli accessi è garantito attraverso dispositivi collegati al sistema parcheggi dell'Aeroporto di Palermo che, mediante la lettura della targa o l'utilizzo di una tessera magnetica, consentono il passaggio ai soggetti autorizzati da questa Direzione Territoriale e registrati dal gestore. Per assicurare la massima fluidità in ingresso, è inoltre possibile attivare da remoto l'apertura della barra.
2. L'installazione, la gestione e la manutenzione di detti dispositivi e apparecchiature sono a carico della Società di gestione.
3. Le aree e le corsie ZTL, istituite presso l'Aeroporto, sono indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
4. L'accesso alle aree e alle corsie ZTL è consentito solo ed esclusivamente ai soggetti autorizzati dalla Direzione Territoriale e indicati all'art. 9 della presente Ordinanza-viabilità arrivi.
5. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate anche dalla società di gestione su delega e sotto la vigilanza della Direzione Territoriale.
6. La Società di gestione aeroportuale, sulla base dell'elenco dei soggetti autorizzati, consente l'accesso dei veicoli.
7. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree e le corsie ZTL, istituite presso l'Aeroporto mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
8. Le modifiche relative alle aree ZTL e all'elenco dei soggetti cui è consentito l'accesso sono adottate dalla Direzione Territoriale, mediante Ordinanza, sentiti la società di gestione aeroportuale e gli Enti di Stato interessati.
9. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'art. 17 comma 2 della presente Ordinanza.

Articolo 7 **Arene a permanenza limitata (ZTC)**

1. Sono istituite aree e corsie nelle quali è limitata la permanenza veicolare. Il controllo del tempo di permanenza nelle suddette aree è eseguito mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti. La delimitazione delle aree in cui è attivo il sistema ZTC è resa nota al pubblico mediante apposita segnaletica stradale e pannelli informativi.
2. Le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 1 sono direttamente gestiti dagli organi di Polizia Municipale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformità alle norme vigenti. L'installazione e la manutenzione di detti dispositivi e apparecchiature sono regolati da specifico accordo tra Comune e Gestore.

3. Le aree e le corsie ZTC istituite presso l'aeroporto sono indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
4. Il tempo di accesso e sosta nelle aree e nelle corsie ZTC è fissato in 15 minuti;
5. I limiti di permanenza nelle aree e nelle corsie ZTC di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti autorizzati dalla Direzione Territoriale e indicati negli artt. 8 e 9 della presente Ordinanza.
6. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate anche dalla società di gestione su delega e sotto la vigilanza della Direzione Territoriale.
7. La società di gestione provvede alla registrazione delle targhe dei veicoli autorizzati per il conseguente inserimento delle stesse nel sistema elettronico di controllo.
8. La società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree e le corsie ZTC, istituite presso l'Aeroporto mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
9. Le modifiche relative alle aree ZTC e all'elenco dei soggetti ai quali non si applicano i limiti di permanenza sono adottate dalla Direzione Territoriale, mediante Ordinanza, sentiti la Società di gestione e gli Enti di Stato interessati.
10. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'art. 15 comma 2 della presente Ordinanza.

Articolo 8 **Viabilità Area partenze**

È istituita una Zona a Traffico Controllato (ZTC PARTENZE) nell'area adiacente al Terminal Partenze, lato ovest, e lungo la corsia dedicata, i cui accessi sono monitorati da sistemi elettronici di rilevazione che registrano orario di ingresso, orario di uscita e targa del veicolo. Ad esclusione di ENAC e Gesap (veicoli aziendali), Enti di Stato ed altri soggetti autorizzati, superati i 15 minuti di permanenza nell'area, verrà applicata la sanzione amministrativa ex art. 17, comma 2, della presente Ordinanza.

Dal punto di check point fino alla telecamera di uscita dalla ZTC è consentita la sosta gratuita per un massimo di 15 minuti (Kiss & Fly), nonché la sosta per il carico e lo scarico dei passeggeri da parte delle navette esterne (parcheggi fuori sedime e Rent Car non sub-concessionarie), munite delle necessarie licenze per il trasporto di persone. Tali operatori potranno stipulare accordi con il Gestore Aeroportuale ai fini dell'eventuale inclusione nella white list della ZTC.

La viabilità dell'area partenze è strutturata come segue:

- Un'unica rampa di accesso in salita, dotata di telecamera per il controllo dell'ingresso nella ZTC, che segna l'inizio della "ZTC PARTENZE";
- Una corsia lato mare dedicata allo scorrimento veloce dei veicoli;
- Una corsia lato Terminal riservata all'accostato dei veicoli per la discesa dei passeggeri;
- L'area parcheggio P4, dotata di telecamera per l'uscita dalla ZTC;
- Una rampa di uscita in discesa, anch'essa munita di telecamera di smarcamento.

La planimetria allegata alla presente Ordinanza riporta il dettaglio dell'area.

Articolo 9 **Viabilità area Arrivi**

La Viabilità Arrivi è suddivisa in due Zone e precisamente ZTL ARRIVI E ZTC ARRIVI.

ZTL ARRIVI

È istituita una Zona a Traffico Limitato (ZTL ARRIVI) nell'area adiacente al Terminal Arrivi, lato ovest, e lungo la corsia dedicata, come riportato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza.

L'accesso alla ZTL Arrivi è consentito alle seguenti categorie di veicoli autorizzati:

- Bus e minibus del Trasporto Pubblico Locale (previo controllo delle autorizzazioni);
- Mezzi turistici (NCC e bus turistici, previo controllo delle autorizzazioni);
- Taxi;
- Mezzi di soccorso;
- Enti di Stato, ENAC;
- Veicoli aziendali Gesap;
- Veicoli per il carico/scarico merci individuati dal Gestore su delega di questa Direzione Territoriale.

Il controllo degli accessi avviene tramite dispositivi collegati al sistema parcheggi dell'Aeroporto, che consentono il transito attraverso la lettura della targa o mediante tessera magnetica per i soggetti autorizzati e registrati.

Per garantire la massima fluidità, è possibile l'apertura della barra anche da remoto.

All'interno della ZTL Arrivi sono presenti:

- n. 6 stalli bus per discesa passeggeri;
- n. 15 stalli taxi;
- n. 4 stalli taxi sharing;
- n. 6 stalli bus per salita passeggeri.

All'uscita dalla ZTL Arrivi è presente un'area parcheggio con:

- n. 15 stalli per bus Gran Turismo;
- n. 3 stalli riservati a Polizia, Ambulanza, VVF (in servizio urgente) e NCC con altezza superiore a 2,00 m.

ZTC ARRIVI

È istituita una Zona a Traffico Controllato (ZTC ARRIVI) nell'area adiacente al Terminal Arrivi, lato ovest, e lungo la corsia dedicata, dotata di sistemi elettronici che registrano orario di ingresso, uscita e targa del veicolo.

Ad esclusione di ENAC e Gesap (veicoli aziendali), Enti di Stato ed altri soggetti autorizzati, superati i 15 minuti di permanenza è irrogata la sanzione amministrativa ex art. 17, comma 2, della presente Ordinanza, il veicolo verrà sanzionato.

Dal punto di check point fino alla telecamera di uscita è consentita una sosta gratuita di 15 minuti (Kiss & Fly) e la sosta per il carico/scarico passeggeri da parte delle navette esterne (parcheggi fuori sedime e Rent Car non sub-concessionarie), in regola con le licenze di trasporto. Anche tali operatori potranno richiedere al Gestore l'inserimento nella white list.

La planimetria allegata riporta il dettaglio dell'area.

Articolo 10 **Area di sosta e di parcheggio**

1. Sono istituite aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nella planimetria allegata, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

2. Sono individuate n. 7 aree Parcheggi destinate alle soste auto e precisamente:
 - P1 - Parcheggio Lunga sosta;
 - P2 - Parcheggio Terminal
 - P3 - Parcheggio Low cost;
 - P4 - Parcheggio VIP;
 - Parcheggio Premium;
 - P6 - Parcheggio dipendenti gestore e Enti di Stato;
 - Parcheggio Centro Direzionale - Parcheggio dipendenti gestore ed ENAC.

All'interno del Parcheggio P2 sono presenti anche degli stalli moto.

Nei parcheggi P1-P3 la tolleranza di transito dopo il ritiro del ticket di ingresso è di 15 minuti per eventuale ripensamento per l'utilizzo del servizio. Il tempo massimo di tolleranza in uscita dopo il pagamento è di 30 minuti.

Nel parcheggio P2 la tolleranza di transito dopo il ritiro del ticket di ingresso è di 15 minuti per eventuale ripensamento per l'utilizzo del servizio. Il tempo massimo di tolleranza in uscita dopo il pagamento è di 15 minuti.

Nel Parcheggio Premium la tolleranza di transito dopo il ritiro del ticket di ingresso è di 5 minuti per eventuale ripensamento per l'utilizzo del servizio. Il tempo massimo di tolleranza in uscita dopo il pagamento è di 15 minuti.

Nel Parcheggio P4 la tolleranza di transito dopo il ritiro del ticket di ingresso è di 5 minuti per eventuale ripensamento per l'utilizzo del servizio. Il tempo massimo di tolleranza in uscita dopo il pagamento è di 15 minuti.

È consentito a chiunque l'accesso al sedime aeroportuale attraverso il ritiro del ticket alle barre di accesso che consente la sosta nell'apposita area a parcheggio dedicate (P), secondo il corrispettivo previsto dal Gestore di cui è possibile prendere visione sulla pagina internet dell'Aeroporto.

È possibile acquistare il ticket di ingresso al parcheggio scelto online dal sito del Gestore. Il titolo di accesso sarà fornito al cliente attraverso QRcode da scansionare alle barre di ingresso. All'ingresso sarà scansionata la targa con la quale sarà garantita l'uscita o con scansione del QRcode utilizzato in ingresso.

I corrispettivi della sosta vengono esposti a cura del Gestore, in prossimità dell'area di sosta sia sulle casse ticket sia sulle casse automatiche, sia presso la biglietteria all'interno del Parcheggio P2.

All'interno del parcheggio P2 insistono n. 37 stalli per PRM identificati con colore giallo.

3. La Società di Gestione mette a disposizione a titolo gratuito per gli Enti di Stato e a pagamento per gli operatori aeroportuali delle varie società operanti presso lo scalo alcuni posti auto all'interno di alcuni parcheggi.

I parcheggi destinati a questo uso promiscuo sono:

- P1 - Passeggeri e dipendenti del gestore;
- P2 - Passeggeri, Enti di Stato, operatori aeroportuali a pagamento, propri dipendenti;
- P3 - Passeggeri, operatori aeroportuali a pagamento, propri dipendenti;
- P6 - Propri dipendenti ed Enti di Stato;
- Centro Direzionale - propri dipendenti ed ENAC.

All'interno del parcheggio P2 sono identificati con colore giallo n. 20 stalli per gli NCC a tariffa agevolata.

L'area sub-concessa dal Gestore con destinazione d'uso del servizio aeroportuale *Rent a Car* è individuata da stalli di colore bianco, opportunamente identificati mediante segnaletica verticale ed orizzontale, presenti all'interno del sedime aeroportuale. Le auto in sosta dovranno esporre un tagliando identificativo del sub-concessionario. È vietata la sosta su tali stalli ad auto non dedicate dal sub-concessionario al servizio aeroportuale *Rent a Car*.

Per lo scarico e carico delle forniture aeroportuali è individuata un'area immediatamente precedente gli stalli bus, livello arrivi, come indicata da apposita segnaletica verticale (v. Planimetria allegata).

I veicoli del Gestore e dei fornitori delle attività commerciali ubicate in aeroporto dovranno comunque sostare presso l'area dedicata esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di discesa dei materiali.

4. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dalla Società di gestione aeroportuale alla Direzione Territoriale per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando l'ordinanza e le relative planimetrie e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.
5. La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi riservati di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale, che vigila affinché siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, equa competitività, rotazione e parità di accesso ai beni e alle infrastrutture aeroportuali.
6. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
7. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie indicate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattr'ore.
8. In tutte le aree regolamentate dalla presente ordinanza è fatto divieto di lavaggio e di manutenzione degli automezzi di qualsiasi tipo nonché di scarico di rifiuti derivanti dalla pulizia degli stessi.
9. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 17 della presente Ordinanza.

Articolo 11 **Disciplina parcheggi disabili**

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 10, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.

2. La società di gestione provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
3. I titolari di permesso disabili e i propri accompagnatori, possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
4. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 15 della presente Ordinanza.

Articolo 12 **Corrispettivi per la sosta**

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 10, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla società di gestione.
2. La società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'Aeroporto.
3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi.
In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

Articolo 13 **Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta**

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei

provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.

4. La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Articolo 14 Servizio Taxi

1. I soggetti ed i veicoli operanti presso lo scalo aeroportuale di Palermo per effettuare il servizio taxi devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e rispettare tutti i regolamenti in materia. A tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.
2. In relazione al servizio di prelievo e la discesa dei passeggeri in arrivo, i taxi con licenza del Comune di Palermo autorizzati potranno utilizzare gli stalli identificati da un numero progressivo presenti in prossimità dell'aerostazione passeggeri e individuati dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale posta in prossimità degli stessi.
3. Come indicato nell' art. 10, i corrispettivi d'uso degli stalli e le relative modalità applicative sono determinati dal Gestore.
4. In relazione al servizio di discesa dei passeggeri in partenza, i taxi dovranno fermarsi presso l'area dedicata nella corsia di viabilità generale esclusivamente per il tempo necessario per l'espletamento del servizio.
5. In relazione al servizio di salita dei passeggeri in arrivo, i taxi autorizzati con licenza del Comune di Palermo, dovranno sostare presso gli stalli presenti in prossimità dell'aerostazione, impegnando il primo stallone libero con numero progressivo minore. Il numero progressivo degli stalli rappresenta l'ordine di prelievo dei passeggeri in arrivo.
6. Taxi in attesa per l'accosto agli stalli di cui al comma 5 potranno sostare presso gli stalli ad essi dedicati, come da planimetria allegata.
7. È demandato al Comando della Polizia Locale del Comune di Cinisi (PA) il controllo dell'osservanza da parte del singolo tassista del turno di operatività assegnatogli in base agli specifici regolamenti del Comune di appartenenza.

Articolo 15 Bus e Servizio Navette

1. I soggetti e i veicoli operanti sullo scalo aeroportuale di Palermo, per effettuare il servizio di trasporto devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e regolamenti in materia: a tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.
2. L'area dedicata alla discesa e salita degli utenti di bus, navette e shuttle è individuata da stalli di colore giallo presenti nell'area parcheggio e sosta a essi dedicati.
3. Bus, navette e shuttle si dovranno fermare sugli stalli presenti nell'area parcheggio e sosta ad essi dedicati esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di discesa/salita dei clienti trasportati e dei relativi bagagli.
4. Bus, navette e shuttle in sosta, per la salita degli utenti, presso l'area ad essi dedicata, possono permanere per il tempo necessario.

5. Come indicato nell'art. 10, i corrispettivi d'uso degli stalli e le relative modalità applicative sono determinati dal Gestore.

Articolo 16 **Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni**

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada.
3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.
4. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie ZTC è effettuato mediante le apparecchiature elettroniche di cui all'articolo 1 comma 3 della Legge 22 marzo 2012, n.33 che sono a disposizione del Comando della Polizia Locale di Cinisi.

Articolo 17 **Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. La violazione delle prescrizioni imposte dagli art. 6 e 7 della presente Ordinanza per l'area ZTL e ZTC è soggetta alla sanzione prevista dall'art 1, comma 3, della Legge 33/2012, e ss.mm.ii.
3. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

Articolo 18 **Rinvio**

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Articolo 19 **Entrata in vigore**

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 16/12/2025.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Aeroporto di Palermo "Falcone e Borsellino"
Cinisi (PA) lì 15/12/2025

Il Direttore Territoriale
Ing. Gian Vito Di Piazza
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)